



## Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA 19/5/2020

L'anno duemilaventi, il giorno 19 del mese di maggio alle ore 17.00 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania si riunisce con modalità telematica.

Sono presenti i signori Consiglieri:

Avv. Rosario	PIZZINO	– Presidente
Avv. Fabrizio	SEMINARA	- Vice Presidente
Avv. Maria Concetta	LA DELFA	– Consigliere Segretario
Avv. Lucia	SPAMPINATO	– Consigliere Tesoriere
Avv. Antonino	CIAVOLA	
Avv. Benito	TRIOLO	
Avv. Giuseppe	FIUMANÒ	
Avv. Tiziana	FOTI	
Avv. Maria Roberta	PASSALACQUA	
Avv. Santi Pierpaolo	GIACONA	
Avv. Alessia	FALCONE	
Avv. Elena	CASSELLA	
Avv. Riccardo	LIOTTA	
Avv. Assunta	SALVO	
Avv. Luigi Maria	VITALI	
Avv. Monica	FOTI LONGO	
Avv. Corrado	ADERNÒ	
Avv. Giovanni	LOTÀ	
Avv. Dario	MOTTA	
Avv. Davide	NEGRETTI	
Avv. Denise	CARUSO	

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modalità pubblicazione verbali e delibere (Rel. Cons. Avv. Negretti e Avv. Adernò);
2. Bando personale CDD – determinazioni (Rel. Cons. Motta);
3. Posizione Avv. Omissis... (Rel. Cons. Avv. Ciavola);
4. Esame istanza Dott. Omissis... (Rel. Cons. Avv. Ciavola);
5. Andamento attività didattiche Scuola Forense “V. Geraci” (Rel. Cons. Avv. Cassella);
6. Costi sedute consiliari telematiche (Rel. Cons. Tesoriere);
7. Difensori d'ufficio;
8. Patrocinio a spese dello Stato;
9. Comunicazioni del Presidente;
10. Osservatorio Uffici Giudiziari;
11. Iscrizioni e cancellazioni;
12. Varie ed eventuali.

Alle ore 17.15 constatata la regolarità della convocazione, per il tramite della regolare verifica degli accessi telematici, il cui report verrà allegato al presente verbale, si passa a trattare il sopra indicato ordine del giorno.

### **Modalità pubblicazione verbali e delibere (Rel. Cons. Avv. Negretti e Avv. Adernò)**

Il Presidente ricorda che, durante la scorsa seduta, dopo aver ascoltato le relazioni dei Consiglieri relatori, attesa la complessità dell'argomento, li ha invitati a redigere delle relazioni scritte da condividere con i Consiglieri al fine di assumere la dovuta decisione. Dà atto che entrambi hanno

provveduto come da richiesta al deposito dei documenti che, allegati al presente verbale, sono stati inviati ai consiglieri.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Negretti il quale dichiara di avere integrato la propria relazione sviluppando i punti non compiutamente trattati nella scorsa seduta. Dichiara di avere precisato, nella sua relazione, tutte le normative di riferimento. Per il resto si riporta a quanto già scritto.

Alle 17.20 partecipa alla seduta l'Avv. Aiello

Alle 17.30 si allontana il Consigliere Vitali.

Il Consigliere Negretti, conclude affermando che non esiste un vero e proprio obbligo di legge sulla pubblicazione delle delibere e della verbalizzazione ma che, a suo avviso, e dall'esame sistemico delle normative di riferimento, e da una ampia casistica di applicazione, sarebbe opportuno provvedere ad una pubblicazione integrale dei verbali. In ogni caso, qualunque scelta andrebbe ben motivata, ancor più approfonditamente se si modificasse la prassi già in atto. Conclude per l'opportunità che l'Ordine pubblichi per esteso le proprie deliberazioni includendovi la verbalizzazione, anche al fine di evitare possibili sanzioni dell'Anac.

Il Presidente dà la parola al Consigliere relatore Avv.to Adernò, il quale si riporta alla propria relazione e dichiara che, anche in base agli approfondimenti effettuati, non vi è per il Consiglio un obbligo di pubblicazione né del verbale né delle delibere. Dà atto del parere inviato dal consulente del CNF, avv. Cirillo (responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il CNF) con il quale si è anche confrontato telefonicamente. Nel detto parere si prevede che gli Ordini debbano pubblicare solo l'estratto della delibera. Inoltre si dichiara non favorevole alla pubblicazione per intero a seguito delle criticità già esposte e, comunque, ben specificate nella propria relazione.

Ritiene che, tra le due soluzioni proposte, in assenza di un obbligo normativo, sia da preferire la soluzione prudenziale. La pubblicazione integrale impone, infatti, il rispetto di moltissimi obblighi da parte del Consiglio dell'Ordine (quali i principi di adeguatezza, esattezza e aggiornamento, pertinenza, necessità, limitazione, minimizzazione dei dati nonché di oscuramento del dato, trascorso un determinato periodo di tempo) nei dati da pubblicare, la cui inosservanza potrebbe ridondare in responsabilità. Pertanto, atteso che non vi è obbligo normativo di pubblicazione, tra le due soluzioni ritiene sia da preferire quella della pubblicazione per estratto, che non espone a responsabilità di alcun tipo il Consiglio dell'Ordine.

Interviene l'Avv. Tiziana Foti la quale chiede che tipo di responsabilità contabile potrebbe esserci per il Consiglio.

Il Consigliere Adernò spiega che la pubblicazione deve avvenire sempre nel rispetto di tutti i principi di cui al Regolamento 679 del 2016 e alle linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.

La pubblicazione integrale impone che si debbano necessariamente individuare, preventivamente, i dati personali che non possono essere trattati, e quindi da oscurare, con conseguente responsabilità in caso di errore. Allo stesso tempo, deve tenersi conto del diritto all'oblio.

Interviene l'Avv. Falcone e rileva che, dalla relazione del Consigliere Negretti, emerge che il principio ineludibile di trasparenza si connota come immanente rispetto agli obblighi del COA e che, ove sia violato tale principio e la normativa di riferimento, il COA resti esposto a sanzioni ANAC. I dati sensibili sono evincibili facilmente e, quindi, omissibili agevolmente. Invece, ove si dovesse fare una pubblicazione per estratto, si demanderebbe al Segretario, o a chi per lui, di dovere discrezionalmente scegliere come pubblicare. La pubblicità legale e la pubblicità notizia hanno natura e funzioni diverse e solo con la trasparenza si può fissare un termine per la decorrenza delle eventuali impugnazioni. Questo Consiglio ha sempre pubblicato per esteso; il COA, senza motivazione, si esporrebbe se virasse rispetto alla condotta di pubblicazione sinora adottata. Il Cons. CNF Cirillo non ha mai detto che vi è obbligo pubblicazione per estratto né che la pubblicazione per esteso sia violativa di norme. Tutta la normativa, nazionale ed europea, sta andando nella direzione di applicare la trasparenza e non di costringere ad accessi agli atti individuali. Le modalità

sino ad oggi seguite da questo COA, peraltro, ha avuto riscontro da parte del Foro rispetto alla Trasparenza sino ad ora adottata. Inoltre è fondamentale che il deliberato esponga in maniera chiara ed estesa la ricostruzione logico-argomentativa dell'organo collegiale.

Il Cons. Vitali si associa a quanto detto dal Consigliere Falcone e dichiara che se il Consiglio decidesse per la pubblicazione per estratto delle delibere, non sussistendo alcun obbligo del singolo consigliere di sottostare a tali modalità di pubblicazione e nulla ostando, provvederà a rendere comunque pubbliche le delibere per esteso.

Interviene il Consigliere Avv. Passalacqua la quale dichiara che sulla necessità di trasparenza siamo tutti d'accordo essendo emerso come sia necessario dare la massima pubblicità alle delibere.

Per quanto afferisce il problema della tutela della riservatezza ritiene che questo non sia concreto. Infatti le nostre delibere o hanno carattere generale o si riferiscono a soggetti determinati e dunque solo in questo secondo caso si potrebbero porre problemi di riservatezza superabili tramite l'oscuramento degli elementi di identificazione. Tanto quindi non confligge con il principio della massima pubblicità.

Il nostro verbale coincide con le delibere e le delibere con i verbali; il processo deliberativo coincide con la motivazione a sostegno della delibera. A sua volta questa motivazione coincide spesso con le dichiarazioni dei singoli consiglieri. Questa motivazione è parte integrante dell'atto e non può essere estrapolata pena l'invalidità della delibera. Dichiara che la obbligatorietà della pubblicazione integrale si evince, da tutta la regolamentazione degli atti amministrativi. Dichiara ancora che a sua memoria Cirillo è stato molto chiaro sul punto, affermando che il processo motivazionale deve risultare. Infine fa presente che secondo lei pubblicando per estratto è più probabile che possano emergere responsabilità piuttosto che nel procedere alla verbalizzazione per esteso.

Il Consigliere Giacona dichiara di ritenere che la pubblicazione per estratto coniughi in maniera soddisfacente le esigenze della trasparenza e della opportuna tutela della riservatezza del dibattito interno all'organo deliberante, salva la possibilità di accesso agli atti, in presenza dei requisiti di legge. D'altro canto auspica che la verbalizzazione tenda più al requisito della sintetica rappresentazione dei lavori consiliari, piuttosto che alla forma stenotipica, così come voluto da chi vorrebbe piegarla a scopi strumentali.

Interviene il consigliere Ciavola il quale dichiara di condividere l'intervento del consigliere Giacona e propone di ritornare ad una verbalizzazione sintetica, approvata alla successiva seduta con l'inserimento su richiesta solo di interventi. Inoltre propone di rinviare il punto all'ordine del giorno per poter riflettere sulle relazioni entrambe pregevoli ma antitetiche.

L'Avv. Negretti si associa alla tesi dell'Avv. Ciavola relativamente all'approvazione del verbale alla seduta successiva che è tra l'altro prassi in molti altri ordini. Aggiunge che la verbalizzazione è forma necessaria degli atti collegiali.

Interviene l'Avv. Triolo il quale ritiene che secondo lui non erano necessarie due relazioni.

Predilige la linea della trasparenza che ritiene sposata da tutto il Consiglio e, quindi, dichiara di preferire un deliberato con una motivazione e, comunque, un deliberato nel quale venga riportato il pensiero espresso dai consiglieri nel corso della seduta, soprattutto quanto venga richiesta la verbalizzazione. Per il resto si associa al pensiero del Consigliere Giacona e Ciavola. L'Avv. La Delfa chiarisce che il punto è stato trattato da due relatori ciascuno secondo la propria specificità di responsabile della trasparenza e di responsabile della privacy.

Prende la parola il Consigliere Fiumanò il quale si associa alla richiesta di rinvio. Puntualizza che avendo entrambi i relatori chiarito che non vi è alcun obbligo di pubblicare le delibere per esteso ed i verbali la scelta che si farà sarà solo politica. Porta all'attenzione del Consiglio di avere avuto da poco notizia che un nostro Collega ha pubblicato la delibera di rinvio del pagamento della tassa COA su un gruppo fb molto noto. Ora se pubblicare la delibera significa utilizzarla a scopi solo politici dichiara di non trovarsi d'accordo atteso che molti consiglieri sarebbero coartati ad esprimere la propria volontà temendo che questa poi possa essere strumentalizzata.

L'avv. Lotà propone di pubblicare per intero solo le deliberazioni afferenti a decisioni di natura economica e per estratto le altre, e auspica di raggiungere una soluzione condivisa. Si associa l'Avv. Ciavola.

Il Consigliere Liotta dichiara la propria adesione agli interventi del Consigliere Fiumanò. Interviene il Consigliere Vitali il quale non ritiene che i verbali siano mai stati strumentalizzati. Sulla proposta del consigliere Lotà ritiene che bisognerebbe chiarire il discrimine tra delibere economiche e no.

Interviene il Consigliere Passalaqua la quale si dichiara d'accordo con quanto affermato dal consigliere Vitali e dichiara di ritenere come, a proprio avviso, ogni delibera ha un contenuto economico. Rispetto a quanto dichiarato prima ritiene che non bisogna avere paura di esprimere le proprie opinioni anche se queste possono farci perdere dei consensi atteso che l'Ordine è un ente politico.

Interviene il Consigliere Adernò il quale dichiara di aderire alla proposta del consigliere Lotà.

Prende la parola il Consigliere Negretti per puntualizzare che comunque la verbalizzazione deve essere fatta in modo succinto.

Alle 17.37 è presente l'avv. Aloisio

Alle 17.37 lascia la seduta l'avv. Foti

Il Consiglio decide di rinviare il punto all'ordine del giorno.

### **Bando personale CDD – determinazioni (Rel Cons. Motta) – delibera n. 26/2020**

Il Presidente dà la parola al Consigliere Avv.to Motta il quale, citando i riferimenti normativi e giurisprudenziali, relaziona sul bando la cui bozza è stata precedentemente posta all'attenzione dei Consiglieri.

Precisa che l'oggetto del concorso consiste nella stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto non sussistono le condizioni di temporaneità ed urgenza che possano giustificare un rapporto a termine.

Rileva che non è necessario esperire preventivamente la procedura di "mobilità", prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto espressamente esclusa dall'art 3 della L. n. 59/2019 (c.d. Legge Concretezza).

Espone in modo dettagliato il contenuto del bando, richiamando i riferimenti normativi e giurisprudenziali in rapporto alla fissazione dei requisiti d'ammissione, alla scelta delle prove d'esame ed all'attribuzione dei punteggi ai titoli di studio e di servizio.

In particolare cita i principi contenuti nell'art. 35 del TUPI e la Direttiva n. 3 del 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante Linee Guida per le procedure concorsuali.

Alle ore 19.40 è assente il Cons. Foti Longo.

Su espressa sollecitazione dell'Avv. Seminara, il quale chiede, ai fini di una compiuta valutazione, opportuni chiarimenti, l'Avv. Motta specifica che:

il dipendente aggiudicatario, in relazione alle attribuzioni connesse al livello di appartenenza, potrebbe essere anche adibito a mansioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle di segreteria del CDD, sempre compatibilmente con l'orario di lavoro;

la prova di inglese, come quella afferente le conoscenze informatiche, è inclusa nella prova orale ed è generalmente prevista in questo tipo di concorsi;

la procedura concorsuale potrebbe non concludersi per il mese di settembre e che, pertanto, sarebbe necessario provvedere alla copertura del posto, verosimilmente con la proroga del rapporto attualmente pendente con la dipendente adibita alle mansioni di segreteria del CDD.

Interviene il Cons. Passalaqua, la quale propone di ridurre il punteggio relativo al titolo di cui all'art. 8 lett. f) da punti 2 a punti 1 in quanto sarebbe iniquo attribuire un punteggio maggiore allo svolgimento di servizio alle dipendenze di un Ordine Forense rispetto ad un qualsiasi Ente Pubblico Non Economico.

Il Cons. Motta ribadisce che si tratta di un aspetto che rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione che bandisce il concorso, evidenziando le peculiarità degli Ordini Professionali, riconosciute anche da disposizioni normative (cita in particolare l'art. 2 bis c. 2 del D.L. 101/2013 recante norme in materia di spending review).

Interviene il Cons. Ciavola secondo il quale la prestazione di servizio alle dipendenze di un COA conferisce un'esperienza specifica idonea all'attribuzione di un punteggio superiore rispetto a quello attribuito all'attività prestata presso un altro ente pubblico. Concorda sugli altri titoli ritenendo che il bando sia nel complesso equilibrato. Precisa che potrebbe essere superfluo esperire le tre prove, ritenendo sufficiente soltanto quella orale, nella considerazione che questo tipo di impiegato deve soltanto compilare atti già predisposti dal CDD e non crearne di nuovi.

Il Cons. Motta ribadisce che anche questa è una scelta di opportunità ma che l'esperimento delle tre prove sia la soluzione più garantista. La prova scritta ha infatti natura selettiva e non è finalizzata propriamente a sperimentare la capacità del candidato di scrivere.

Interviene il Cons. Lotà il quale evidenzia che la dipendente attualmente impiegata nelle mansioni di segreteria opera con contratto a part time e che pertanto il posto potrebbe non essere bandito a tempo pieno.

Il Cons. Motta specifica che il CNF ha approvato l'estensione della pianta organica di un'unità e che pertanto il posto è da ritenere a tempo pieno, anche in considerazione del lavoro supplementare e/o straordinario che frequentemente la dipendente svolge e che esporrebbe l'Ordine ad aggravii di spesa.

Il Consiglio approva all'unanimità il bando sottoposto al suo esame, disponendo di ridurre il punteggio relativo al titolo di cui all'art. 8 lett. f) da punti 2 a punti 1,5.

Il Consiglio dà mandato agli uffici di pubblicarlo in gazzetta.

#### **Posizione Avv. Omissis... (Rel. Cons. Avv. Ciavola)**

Il Presidente, chiarendo che la questione è stata posta all'ordine del giorno, per gli opportuni approfondimenti, a seguito di richiesta da parte dei Consiglieri Avv.ti Negretti e Vitali, dà la parola al relatore Consigliere Avv. Ciavola il quale riassume la vicenda rendendo tutti i chiarimenti necessari al fine di valutare se nel caso concreto gli incarichi assunti dall'Avv. Omissis...siano incompatibili con il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 18 codice deontologico, e/o se abbia agito in conflitto di interessi. Il relatore passa a esaminare le singole questioni.

Quanto alla carica assunta dall'Avv. Omissis...di Presidente della Società Omissis... rileva che non vi è alcuna incompatibilità atteso che l'art. 18 della legge professionale non è applicabile con riferimento ad attività svolte per enti e consorzi pubblici a capitale interamente o prevalentemente pubblico, e che dalla lettura della visura camerale di Omissis...si evince che la stessa è, per l'appunto, società di proprietà della Regione Sicilia con una piccola quota in proprietà ad Omissis...Quanto all'incarico assunto per la "Omissis...spa", rileva trattarsi di una società privata con capitali privati. Dal suo statuto si evince che gli organi societari sono il consiglio di amministrazione il Presidente e due amministratori delegati. Per l'appunto l'Avv. Omissis...ricopre la carica di Presidente.

Anche in questo caso non vi è violazione della legge professionale attesa la previsione secondo cui che un Avvocato può ricoprire la carica di Presidente rimanendo il suo ruolo professionale incompatibile solo con la figura di amministratore unico o di amministratore delegato.

Tra l'altro dalla lettura dei documenti in visione, risulta che gli atti di gestione per la società li può compiere il Sig. Omissis..., quale amministratore delegato. La partecipazione al consiglio di amministrazione non è motivo di incompatibilità atteso che il presidente ha solo un potere di rappresentanza che si estrinseca nel senso di apparire in pubblico non avendo neppure una possibilità di firma per la società, potere questo che è in capo al Sig. Omissis...Per quanto, infine, riguarda l'incarico di revisore dell' Omissis...anche in tal caso non vi è alcuna violazione

deontologica trattandosi solo di un incarico revisore dei conti e non esistendo, quindi, conflitto di interessi alcuno.

L'Avv. Benito Triolo chiede di esaminare lo statuto della società Omissis...L'Avv. Ciavola ribadisce, nuovamente, di avere verificato e conferma che i poteri di gestione li hanno solo gli amministratori mancando, quindi, nel caso in esame, il presupposto dell'attività gestoria.

Alle 20.58 lascia la seduta l'Avv. Lotà

Alle 21.00 si anticipa il punto del Patrocinio a Spese dello Stato

#### **Patrocinio a Spese dello Stato**

Si delibera come da separato elenco.

Alle 21.03 lasciano la seduta l'avv. Aloisio Tiziana e Foti Tiziana

#### **Posizione Avv. Omissis... (Rel. Cons. Avv. Ciavola) – delibera n. 27/2020**

Si ritorna a parlare del 3 punto all'ordine del giorno

Interviene il Consigliere Passalacqua la quale per quanto riguarda la posizione assunta dall'iscritto quale Presidente della Omissis...si dichiara d'accordo con il relatore; dichiara, invece, di avere perplessità per la posizione di presidente della Omissis...ritenendo che dalla lettura dei documenti non si evince che tutti i poteri siano in capo al Sig. Omissis... ma esattamente il contrario. Infatti ritiene che nel caso di specie sia stata data al detto Omissis...una procura speciale relativamente solo ad alcuni poteri, rimanendo gli altri in capo a tutti gli organi tra i quali il nostro iscritto; questo, in conclusione, potrebbe configurare un'incompatibilità e quindi una violazione deontologica.

Interviene il Consigliere Avv. Giacona, il quale dissente dall'assunto del Consigliere Passalacqua, secondo cui, nel caso in esame, il Presidente del Cda manterrebbe poteri gestori individuali in quanto non risultano nominati Amministratori delegati, ma solo consiglieri ai quali non sarebbero assegnate le funzioni di amministrazione, mentre solo uno dei due consiglieri sarebbe munito di parziali poteri in forza di procura. Fa presente, infatti, che dalle visure acquisite emerge che l'organo di gestione della Omissis...Spa è composto da un consiglio di amministrazione, formato da un presidente e due consiglieri, e che, solamente quest'ultimi sono stati designati "consiglieri delegati". In definitiva, è certo che l'Avv. Omissis... non abbia poteri di gestione individuale, mentre l'amministrazione dell'impresa appare affidata ai due consiglieri delegati, locuzione equipollente a quella di amministratore delegato, laddove al Cda sono residue le sole competenze riservate per legge, che peraltro non sono funzioni di carattere precipuamente gestorio. Al Presidente, Avv. Omissis..., in particolare, non risultano conferite deleghe o procure e non spettano effettivi poteri di gestione individuale, residuando i compiti di legge tra i quali convocare il consiglio di amministrazione e coordinarne i lavori. Poiché l'esclusione di qualsivoglia violazione dell'art. 18 lettera c) della legge n. 247/2012, era ricavabile dal mero esame di una visura camerale, l'Avv. Giacona rileva l'inopportunità della richiesta formulata da alcuni consiglieri di trattare la questione in Consiglio, senza che gli stessi abbiano inteso svolgere preventivi, seppure agevoli, accertamenti.

Interviene il consigliere Negretti il quale dichiara di avere solo chiesto di approfondire la posizione dell'avv. Omissis... e di non avere mai accusato alcuno, dichiara di condividere del tutto la relazione del consigliere Ciavola ritenendo alla luce della documentazione che nel caso di specie non vi è alcun conflitto di interessi né di incompatibilità

Interviene il Consigliere Adernò il quale si associa all'intervento dell'Avv.to Giacona non avendo condiviso neppure lui la richiesta dei consiglieri Negretti e Vitali di portare all'ordine del giorno la questione.

Il Consigliere Fiumanò ritiene di dissentire dall'Avv. Giacona e ricorda che sulla base dell'art 29 della legge professionale il Consiglio dell'Ordine "vigila sulla condotta degli iscritti ....", quindi il Consiglio nella sua collegialità deve vigilare sulla condotta degli iscritti.

Prende la parola il Consigliere Vitali il quale dichiara di non accettare quanto evidenziato dal Consigliere Giacona atteso che la richiesta formulata, di inserire la questione all'ordine del giorno,

promana da un dovere istituzionale, atteso che è stata divulgata una notizia a mezzo stampa che, quindi, è stata conosciuta anche per il medesimo mezzo dal COA; questo imponeva, a suo avviso, di discuterne nella sede istituzionale del Consiglio. Rileva come, da recente, altre posizioni di colleghi sono state discusse in consiglio.

Prende la parola l'Avv. Delfa la quale pone in luce le differenze tra le posizioni prese in considerazione dal Consiglio nel recente passato da quella di cui oggi è discussione.

Ed, infatti, le prime riguardavano dichiarazioni effettuate dai colleghi gravemente lesive dell'onore della professione, qui, invece, si discute su mere affermazioni di terzi fatte su presunte violazioni deontologiche che un collega avrebbe compiuto. Dichiarazioni del tutto prive di riferimenti probanti ed artatamente inserite in un articolo con l'intento di creare spettacolarizzazione ed ottenere visibilità.

L'Avv. Seminara si associa agli interventi dell'Avv. Ciavola e Giacona, specificando come risulti opportuno che il Consiglio prenda in considerazione ed analizzi fatti concreti e non mere notizie prive di dati circostanziati.

Nella specie, alla luce della dettagliata disamina effettuata dal relatore ed in assenza di ulteriori elementi, non si ravvisa alcuna infrazione deontologica né violazione dell'art. 18 L. 247/12.

L'Avv. Liotta ritiene che in fondo non abbiamo fatto altro che un accertamento. Semmai, come Consiglio, con questa istruttoria siamo rimasti ancor di più accanto ai colleghi, ritiene che abbiamo fatto quello che doveva farsi e che bisognerà farsi anche in futuro atteso che laddove le notizie risultassero infondate la nostra attività sarà a favore degli iscritti.

Omissis...

Prende la parola l'Avv. Ciavola manifesta la sua speranza che la sua relazione sia stata percepita, come mi sembra di capire, e come era in effetti, obbiettiva e non di schieramento.

Conclude il Presidente, invitando i Consiglieri a non eccedere nei toni, e chiarisce che l'oggetto della presente istruttoria non ha riguardato l'accertamento, a carico dell'Avv. Omissis... di eventuali illeciti disciplinari, quanto di valutare eventuali situazioni d'incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione nell'albo; dichiara, quindi, di aderire alla relazione ed alle conclusioni del Cons. Avv. Ciavola e propone al Consiglio di deliberare l'archiviazione del caso. Il Consiglio delibera all'unanimità di archiviare la questione.

#### **Esame istanza Dott. Omissis.... (Rel. Cons. Avv. Ciavola)**

Si rinvia alla prossima seduta

Lascia la seduta il consigliere Liotta

#### **Andamento attività didattiche Scuola Forense "V. Geraci" (Rel. Cons. Avv. Cassella)**

Si rinvia alla prossima seduta.

#### **Costi sedute consiliari telematiche (Rel. Cons. Tesoriere) – delibera n. 28/2020**

Prende la parola il Consigliere Tesoriere la quale ricorda che è stato messo a disposizione il prospetto delle spese dei lavori consiliari per via telematica. Rileva come la prima fase è stata più complicata imponendo una somma maggiore a seduta che è poi divenuta sempre più bassa.

Spiega come questo sistema di videoconferenza consenta che la seduta sia criptata e che con la metodologia scelta si sono avuti tutti i report necessari a garantire la legittimità della seduta. Chiede di approvare la spesa indispensabile per il lavoro del COA per un importo di € 825,75 per le sedute già fatte e di approvare di utilizzare il medesimo metodo per il futuro con un costo di € 39,00 a seduta.

Interviene l'Avv. Falcone la quale dichiara di non comprendere il preventivo di spesa indicato dalla CEPA ed a quale arco temporale si faccia riferimento.

Il Tesoriere rende le dovute precisazioni.

Il Consigliere Falcone chiede per quale motivo si sia deciso di utilizzare la piattaforma Go To Meeting piuttosto che una piattaforma gratuita, quali Skype, Zoom e Microsoft Teams utilizzate

per esempio dagli Ordini di Roma, Bari ecc.; peraltro da un'indagine sul sito di Go To Meeting il costo mensile della piattaforma in offerta business è pari a €14,90 al mese in luogo dei € 26,00 proposti con sconto dalla CEPA.

Si associa l'Avv. Passalacqua. Si astiene l'Avv. Negretti.

L'Avv. La Delfa rileva che il prezzo è comprensivo dell'assistenza del personale Cepa che è risultata indispensabile. Ricorda che un precedente tentativo di avviare riunioni telematiche effettuate in proprio dal Consiglio non era andato a buon fine. A questo punto fu necessario scegliere una piattaforma accessibile e che potesse avere tutti i requisiti indispensabili per la legittimità della seduta stessa con sistema criptato e report degli accessi. L'ausilio tecnico è sempre stato indispensabile attese le diverse difficoltà tecniche che si sono dovute risolvere per i collegamenti di tanti parte dei consiglieri nonché per l'organizzazione delle sedute dei giuramenti che presentano notevoli difficoltà tecniche.

Alle 22.05 lascia la seduta Triolo

Il Consiglio approva a maggioranza sia la spesa sin qui sostenuta che la ulteriore spesa necessaria a proseguire le sedute nella modalità sin qui effettuata.

### **Comunicazioni del Presidente**

Nulla da comunicare.

### **Protocollo**

#### **Relazione per la parte del protocollo che attiene al settore civile l'Avv. La Delfa**

Il Consigliere Segretario relaziona sulla bozza già inviata e rileva che sono stati proposti degli accorgimenti alla bozza già condivisi da questo Consiglio. In particolare di prevedere che, in caso di prima udienza nella quale il convenuto si costituisca il giorno dell'udienza, il rinvio avvenga alla udienza immediatamente utile, e che il Presidente della Corte precisi che l'Allegato A9 delle linee guida è ora sostituito dal protocollo.

#### **Relazione per la parte del protocollo che attiene al settore penale il Vicepresidente Avv. Seminara – delibera n. 29/2020**

Il Vicepresidente Avv. Seminara relazione sulla bozza già inviata a tutti i Consiglieri.

In particolare, il protocollo, che prevede la trattazione di un numero consistente di processi, risulta tenere in debito conto le esigenze di garanzia della difesa, come sollecitate nel corso delle interlocuzioni per la predisposizione dell'atto.

Ed invero, è previsto che:

gli avvocati siano avvisati con pec, a cura della cancelleria, della trattazione dei processi almeno sette giorni prima della data di udienza, con specifica indicazione della fascia oraria;

in relazione ai procedimenti per i quali è disposto il rinvio d'ufficio, il decreto, contenente la data della nuova udienza, sarà notificato, a mezzo pec, dalla cancelleria alle parti interessate almeno sette giorni prima dell'udienza da rinviare;

il ruolo di udienza contenente l'indicazione dei procedimenti che non verranno trattati e delle relative date di rinvio verrà comunicato altresì ai COA del distretto affinché sia possibile la pubblicazione sul sito istituzionale;

il difensore, in relazione ai procedimenti di cui alla lettera i) del protocollo, possa avanzare istanza di rinvio con pec cinque giorni prima l'udienza della quale avrà riscontro almeno due giorni prima della udienza stessa.

Inoltre, è stato chiesto di inserire la previsione di invio, a richiesta del difensore, di comunicazione, a mezzo peo o pec, circa l'esito del processo e ciò per evitare che si attenda fisicamente il dispositivo creando assembramenti.

Il Consiglio, all'unanimità, si dichiara favorevole alla sottoscrizione del protocollo, approvandone il contenuto.

### **Osservatorio Uffici Giudiziari**

Prende la parola il Consigliere Salvo, la quale attenziona le gravi difficoltà che si stanno riscontrando nei tempi di emissione dei decreti di liquidazione oltreché dei tempi di invio dei fascicoli all'ufficio Modello 12. In particolare fa presente che la Collega Omissis.... ha portato alla sua attenzione come da oltre un anno stava attendendo che tre decreti di liquidazione venissero inviati al detto ufficio imponendosi un suo intervento, poi risultato risolutivo.

Il Consigliere Adernò provvederà a scrivere e trasmettere al consiglio tutte le osservazioni ricevute

### **Difensori d'ufficio**

Si può procedere alla reiscrizione dell'avv. Omissis...., tenuto conto dell'ulteriore documentazione dallo stesso fornita e, in particolare, dell'attestato di partecipazione al corso di diritto penale minorile indetto dal COA, acquisito nel 2018.

Il Consigliere Ciavola si allontana alle 22.18

### **Iscrizioni e cancellazioni**

Il Dirigente Amministrativo ha trasmesso il riepilogo delle pratiche di iscrizione e di cancellazione, dei nulla-osta al trasferimento e dei certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono, come di consueto, a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio di Segreteria.

Il Consiglio delibera quanto segue:

#### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 3)**

Omissis....

#### **Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 5)**

Omissis....

#### **Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati Laureandi (n. 1)**

Omissis....

#### **Nulla Osta per trasferimento (n. 1)**

Omissis....

### **Varie ed eventuali**

Il Consiglio, vista la richiesta degli Avvocati Omissis.... ricorrendone i requisiti di Legge, autorizza gli stessi alle notificazioni in proprio ai sensi della legge 2/1/1994, n°53.

Interviene l'Avv. Caruso la quale chiede di mettere al prossimo ODG della prossima seduta la possibilità di adottare misure a tutela della pratica forense ed afferenti la effettiva possibilità di partecipazione alle udienze.

**Si dà atto che il presente verbale è immediatamente esecutivo.**

**La seduta viene chiusa alle ore 22.33.**

Il Consigliere Segretario

f.to Avv. Maria Concetta La Delfa


Il Presidente

f.to Avv. Rosario Pizzino

E' copia conforme all'originale

Catania, 7/7/2020

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa  Laura Vitale